



ASTE TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA ASTE

SEZIONE CIVILE
GIUDICE Dott.ssa Federica Ferretti
GIUDIZIO DI DIVISIONE ENDOESECUTIVA N. 851/2021 R.G.
CUSTODE GIUDIZIARIO Dott. Vittorio Gialanella
Via Armando Diaz 1 – 00052 Cerveteri (RM)
TEL: 06.99551297 – e-mail: notaiogianella@gmail.com

RETTIFICA AVVISO DI VENDITA

Il Dott. Vittorio Gialanella, Professionista Delegato (referente della procedura) dal Tribunale di Civitavecchia con ordinanza del 19.03.2025

vista l'ordinanza di delega del 19.03.2025 e, segnatamente, il punto e) pagina 9 sub “rende noto”, in base al quale l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento potrà essere eseguita esclusivamente nelle forme di cui all'art. 605 cpc a cura dell'aggiudicatario e dell'assegnatario;

visto l'avviso di vendita del 20.10.2025 nel quale, per mero refuso, è stato erroneamente indicato sub lettera e) pagina 7 “che la liberazione dell'immobile pignorato non può essere ordinata prima dell'emissione del decreto di trasferimento salvo i casi di cui all'art. 560 co. sesto, primo periodo c.p.c”; sub lettera f) pagina 7 “che all'atto del pagamento del saldo prezzo, l'aggiudicatario o l'assegnatario potrà avanzare richiesta di attuazione a spese della procedura dell'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento, con istanza a mezzo mail e/o PEC al custode, a cui lo stesso darà corso, previa notifica o comunicazione del decreto di trasferimento, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni; in difetto di tempestiva richiesta dell'aggiudicatario, l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento, potrà essere eseguito esclusivamente nelle forme di cui all'art. 605 c.p.c. a cura dell'aggiudicatario o dell'assegnatario”; sub. lettera g) pagina 7, “che nei casi in cui venga emesso l'ordine di liberazione prima del trasferimento dell'immobile e lo stesso non sia stato ancora attuato al momento dell'aggiudicazione, l'aggiudicatario ha facoltà di chiedere al custode l'attuazione senza le modalità di cui all'art 605 e ss c.p.c. con dichiarazione da far pervenire a mezzo mail e/o PEC al custode in tempo utile; in caso di mancata richiesta l'ordine di liberazione non potrà più essere attuato dal custode dopo la sottoscrizione del decreto di trasferimento”;

[Agg. 30.10.2018]

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009



AD INTEGRAZIONE E RETTIFICA DEL SUDETTO AVVISO DI VENDITA PRECISA

che l'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento potrà essere eseguita
esclusivamente nelle forme di cui all'art. 605 cpc a cura dell'aggiudicatario e dell'assegnatario.

Cerveteri, 12.11.2025



Il professionista delegato



Dott. Vittorio Gialanella

